**Go**disə 71.5015 838 61.7 4349**8 6318G** Partita I. V.A. 07003710154

N. 11631 Rep.

N. 1302 Fasc.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 - 7° COMMA - DELLA LEGGE 22.10.1971 N. 865 FRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE - IL

C.I.M.E.P. E LA IMPRESA G.EDIL PER LA CONCESSIONE E

REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU UN'AREA INCLUSA

NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE PER LA EDILIZIA ECONOMICA

E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

LOTTO SD/12-34.

# Repubblica Italiana

L'anno 1988 millenovecentoottantotto il giorno 22 ventido mse di marzo.

In Milano, via Pirelli n. 30.

Davanti a me dottor Donato Rubinetti Notaio in Codogno,

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

Sono presenti i signori:

1) dott.Gatti Giuseppe, nato a Trezzano Sul Naviglio il 18

dicembre 1942, domiciliato a Milano, via Pirelli n. 30,

impiegato, il quale interviene nella sua qualità di Vice

Presidente del Consorzio Intercomunale Milanese per la

Edilizia Popolare, con sede in Milano, via Pirelli n. 30, in

prosieguo chiamato "C.I.M.E.P.", in esecuzione

deliberazioni n. 175 dell'11 marzo 1987 (C.R.C. n. 36467 in

data 13 aprile 1987), N. 570 del 27 aprile 1987 (C.R.C. n.

51438 in data 25 maggio 1987) e n. 1239 del 21 ottobre 1987

(C.R.C. n.115856 in data 30 novembre 1987) allegate in copia

autentica al presente atto sotto le lettere "A", "B" e "C".
2) Forenza Francesco, nato a Irsina il 27 febbraio 1953,
domiciliato a San Donato Milanese, presso la sede municipale,
impiegato, il quale interviene nella sua qualità di Assessore
all'Urbanistica del Comune di San Donato Milanese in esecu=
zione delle deliberazioni n. 25 e n. 196 assunte dal Consiglio
Comunale in data 5 maggio 1987 e 22 dicembre 1987, allegate in
copia autentica al presente atto sotto le lettere "D" e "E",
ed in forza della delega del Sindaco in data 21 marzo 1988,
che in originale si allega al presente atto sotto la lettera
nFn.
3) Rubinetti Donato, nato a Melfi il 14 febbraio 1948, domici=
liato a Milano, via Manara n. 1, ingegnere, che interviene
nella sua qualità di Amministratore Unico della società "G.
EDIL S.R.L." con sede in Milano, via Manara n. 1, capitale
lire 95.000.000
Iscritta alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Milano
ai NN. 186990/5341/40
Codice fiscale e Partita IVA: 04384230159
in forza dei poteri conferiti dall'art. 13 dello Statuto
Sociale, in prosieguo denominata "Impresa".
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo e che d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciano
all'assistenza dei testimoni premettono:
a) che il Comune di San Donato Milanese è aderente al

•

.

- b) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile per la Edilizia Popolare approvato con D.M. 28 Aprile 1971 n. 260 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) che con deliberazione in data 23 luglio 1986 n. 648 (C.R.C. in data 12 novembre 1986 n. 102232) il C.I.M.E.P., ha individuato, su conforme parere del Comune di San Donato Milanese l'Impresa quale futuro utente in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, di aree residenziali a parte del lotto SD/12-34 per la realizzazione di edifici di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 32.000;
- d) che con deliberazione in data 30 marzo 1973 n.27 (C.R.C. n. 21862 in data 17 aprile 1973) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per la applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n.865, determinando, tra l'altro, i criteri di cui al 14° comma dell'art. 35 della citata legge 865/71;

  e) che con deliberazione in data 23 maggio 1975 n. 110 (C.R.C. in data 8 luglio 1975 n.41710) e successive integrazioni, l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato, per l'attuazione del P.E.E.P. consortile, il programma pluriennale ex art.38 della legge 865/71, modificato dall'art. 1 della legge 27 giugno 1974 n.247;
- f) che, per l'attuazione del predetto Piano di Zona il

C.I.M.E.P. ha in corso di acquisizione, mediante esproprio	,
aree a parte del lotto SD/12-34 in esse compresa quella d	a
concedersi in diritto di superficie all'Impresa.	
g) che l'Impresa è beneficiaria di un mutuo agevolato ex lege	9
n. 457/78 per l'importo di Lire 2.400.000.000 (duemiliar=	:
diquattrocentomilioni).	
Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo Vice	
Presidente il quale agisce in esecuzione delle deliberazioni	
sopracitate success the same and success the success t	
CONCEDE LERRESTO DE LA SERVICIO DE LA CONCEDE LA CARRESTO DE LA CARRESTO DEL CARRESTO DE LA CARRESTO DE LA CARRESTO DEL CARRESTO DE LA CARRESTO DEL CARRESTO DE LA CARRESTO DE LA CARRESTO DE LA CARRESTO DEL CARRESTO DE LA CARRESTO DEL CARRESTO DE LA CARRESTO DEL CARRESTO DE LA CARRESTO DE LA CARRESTO DE LA CARRESTO DE LA	
per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile, all'Impresa,	
ai sensi dell'art. 35 - 7° comma - della legge 22 ottobre 1971	
n.865 il diritto di superficie sull'area residenziale di mq.	*****
. 6.344 circa e di mq. 6.340 catastali a parte del lotto	
SD/12-34 indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata	·
sotto la lettera "G" al presente atto. 17	
Tale area in forza del tipo di frazionamento n. 1/88 approvato	
dall'U.T.E. di Milano in data 27 febbraio 1988, che si allega	
al presente atto sotto la lettera "H", è individuata nel	
vigente Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese come	**
. segue: " i a di veli di totto i antique e di veli di constante della constante di	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
foglio 7 (sette) mappale 7 (sette) (già 7/a) di Ha.O.63.40	
Coerenze su ogni lato: mappale 63 (già 7/b).	
Il diritto di superficie di cui sopra viene costituito con	75.798
effetto reale dalla data di acquisizione del terreno da parte	

del C.I.M.E.P. e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima.

Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecu= zione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.

La concessione del diritto di superficie è disciplinata dall'e seguenti clausole contrattuali:

# ART. 1

La durata della concessione viene fissata in anni 90 (novanta)

a partire dalla data di stipulazione del presente atto.

#### ART. 2

Sull'area concessa in diritto di superficie, e nel suo sottosuolo, l'Impresa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a realizzare nei tempi e con le caratteristiche più oltre indicate, n. 3 (tre) edifici di abitazione di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 32.000 (trentaduemila), i cui alloggi saranno ceduti in proprietà esclusivamente a persone aventi i requisiti di cui al successivo art. 10.

# ART. 3

Gli edifici realizzandi a cura e spese dell'Impresa e le eventuali loro pertinenze, vengono fin d'ora riconosciuti di esclusiva proprietà dell'Impresa e dei suoi aventi causa per tutta la durata della concessione.

Alla scadenza della concessione, gli immobili costruiti e le

loro pertinenze diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo, senza indennità alcuna. Il concessionario e i suoi aventi causa si obbligano a conser= vare in buona condizione gli immobili realizzati, per tutta la durata della concessione, con i necessari interventi di manu= tenzione ordinaria e straordinaria. C: ART. 4 Il corrispettivo per la concessione in diritto di superficie della area di cui all'allegato "G" è stato convenuto dalle parti in Lire 192.712.000 (centonovantaduemilionisettecento= dodicimila) corrispondenti al costo medio presunto esproprio (L. 13.000 al mq.) dell'area residenziale concessa nonchè delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di mq. 26,5 ogni 100 mc. edificabili), per complessivi mq. 14.824. La somma di L. 192.712.000 viene ora versata dall'Impresa al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del qui intervenuto suo legale rappresentante rilascia ampia quietanza. La suddetta somma di L. 192.712.000 dovrà essere conguagliata dal C.I.M.E.P. o dalla Impresa o suoi aventi causa. Il conguaglio, provvisorio o definitivo, verrà effettuato, ad iniziativa del C.I.M.E.P., sulla base sia della definitiva liquidazione delle indennità di esproprio calcolate secondo la normativa vigente, sia delle determinazioni consensuali di tali indennizzi pattuiti con i proprietari espropriaci

espropriandi nonchè degli acquisti effettuati in pendenza di esproprio. Il concessionario, per sè e suoi aventi causa, si obbliga a versare la somma richiesta dal C.I.M.E.P. e come sopra determinata a titolo di conguaglio - provvisorio o definitivo - entro 30 giorni dalla richiesta stessa. Il concessionario si obbliga ad inserire in tutti gli atti di cessione delle singole unità immobiliari, le clausole sopra indicate relative all'obbligo ed alle modalità di determinazione e pagamento del conguaglio, con l'impegno di comunicare al C.I.M.E.P. l'avvenuto inserimento di tali clausole nei singoli atti. La mancata osservanza da parte del concessionario o suoi aventi causa, degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 11 nei confronti del concessionario o dei suoi aventi causa. ART. 5 A titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'Impresa deve versare al Comune di San Donato Milanese le seguenti somme: a) Lire 219.200.000 (duecentodiciannovemilioniduecentomila) corrispondenti a L. 6.850 al mc. edificabile per le opere primarie: b) Lire 194.400.000 (centonovantaquattromilioniquattrocen=

	tomila) corrispondenti a L. 6.075 al mc. edificabile per le
	opere secondarie.
	. Il versamento di tali somme è avvenuto e avverrà come segue:
	Lire 103.400.000 (centotremilioniquattrocentomila) già pagate
	il 4 giugno 1987 come da quietanze n. 580 e n. 579 del
	Tesoriere Comunale
	Lire 103.400.000 (centotremilioniquattrocentomila) già pagate
	il 24 novembre 1987 come da quietanze n. 1245 e n. 1244 del
	Tesoriere Comunale
•	Lire 103.400.000 (centotremilioniquattrocentomila) entro 12
	mesi dal 4 giugno 1987
	Lire 103.400.000 (centotremilioniquattrocentomila) entro 18
	mesi dal 4 giugno 1987.
	Sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interesse legale.
	ART. 6 to 3 miles on the construction of the second of the
	L'Impresa dato atto di aver conseguito prima d'ora il possesso
	dell'area concessa in diritto di superficie, nei confronti del
	C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese si impegna:
	a) a realizzare sull'area concessa in diritto di superficie,
	in conformità alle prescrizioni del Piano di Zona consortile
	ed al Regolamento Edilizio del Comune di San Donato Milanse n.
	3 (tre) edifici di abitazione del volume di mc. 31.772,46
	(trentunomilasettecentosettantadue e quarantasei) aventi le
	caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalla
en e	planimetria e dalla relazione allegate al presente atto sotto

b) ad ultimare la costruzione degli edifici residenziali entro

24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'inizio lavori, dato

atto che gli stessi sono iniziati il 24 agosto 1987.

da redigere da parte dell'Impresa con l'intervento di un rappresentante del Comune di San Donato Milanese; tale verbale dovrà essere inviato al Comune medesimo ed al C.I.M.E.P. a cura dell'Impresa stessa.

·Il termine di ultimazione dei lavori potrà essere prorogato dal Comune di San Donato Milanese, a richiesta dell'Impresa per motivi di necessità o di forza maggiore.

Qualora i lavori di costruzione degli edifici residenziali non risultassero ultimati entro i termini previsti al precedente punto b), così come eventualmente prorogati ai sensi del comma precedente, verrà applicata all'Impresa una penale pari a L. 1.000.000 (unmilione) per ogni giorno di ritardo.

La determinazione dell'importo globale della penale avverrà a

cura del Comune di San Donato Milanese che introiterà la

corrispondente somma.

L'applicazione della penale di cui sopra non modifica il prezzo di cessione degli alloggi realizzandi così come determinabile ai sensi dei successivi artt. 7 e 8 rimanendo la stessa ad esclusivo carico dell'Impresa.

Il Comune di San Donato Milanese si riserva di fare eseguire

in qualsiasi momento durante il corso dei lavori ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune, nonchè a verificare la corrispondenza delle caratteristiche costruttive indicate nella relazione allegata sotto la lettera "L"-con quelle effettivamente realizzate. which is a substitution of ART . The substitution of ARTL'Impresa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a cedere alle persone aventi i requisiti di cui al successivo art. 10, gli alloggi realiz= zandi sull'area concessa in diritto di superficie ad un prezzo non superiore a quello indicato nel piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera "M", or as more content of the distinctive as to a fine al Sin d'ora, fra le parti, si conviene che il costo di costru= zione indicato nel piano di ripartizione dei capitali inve= stiti sopra allegato potrà essere aggiornato con le percen= tuali di incremento pari alle variazioni dell'indice generale ISTAT dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale per i mesi intercorrenti da giugno 1986 a quello precedente l'inizio dei lavori, avendo come base iniziale l'indice del mese di maggio 1986. Qualora l'Impresa pattuisca il trasferimento di uno o più alloggi in epoca successiva all'ultimazione dei lavori, il

relativo prezzo di cessione potrà essere incrementato degli interessi sul capitale investito dall'Impresa, e non coperto da mutuo fondiario, per il periodo fra la ultimazione dei lavori e l'intervenuta pattuizione: "tali interessi potranno essere superiori al tasso di sconto aumentato di 3 (fre) punti. who states the same to the selection of the Il suddetto prezzo di cessione potrà, inoltre, essere aggiornato per effetto della revisione prezzi del costo di costruzione, come indicato al successivo art. 8.0 2 12 02. Il piano di ripartizione dei capitali investiti contiene anche l'esatto numero di unità abitative e dei vani-costruibili, le caratteristiche degli alloggi da realizzare, un circostanziato piano finanziario con l'indicazione del costo complessivo dell'edificio de dei finanziamenti, con allo a ispera de applicati Tale piano di ripartizione è stato approvato dal C.I.M.E.P. e dal Comune di San Donato Milanese, i quali si riservano di verificare il costo finale degli alloggi a costruzione ultimata: a tal fine il concessionario si obbliga a presentare al Comune di Comune di San Donato Milanese ed al C.I.M.E.P. il quadro economico finale prima della consegna degli alloggi agli acquirenti. La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte dell'Impresa comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 11. 19 mari 1. 19 mante e semen stil 10 men. Qualsiasi modifica dei prezzi di cessione dovrà essere

Provention
preventivamente autorizzata sia dal C.I.M.E.P. che dal Comune
di San Donato Milanese. 14 v de vitre l'accessione de vitre de l'accessione de
ART. 8
Al fine della revisione del prezzo di cessione degli alloggi
sarà riconosciuta la revisione prezzi esclusivamente sul costo
di costruzione indicato nel piano di ripartizione dei capitali
investiti di cui al precedente art. 7, aumentato di quanto
derivante dall'aggiornamento di cui all'articolo medesimo.
Tale quota revisionabile del prezzo di cessione può essere
aggiornata per il periodo intercorrente dalla data di inizio
alla fine dei lavori qualora gli stessi venissero ultimati
entro il 18º mese naturale e consecutivo, dedotte le sospen=
sioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
Qualora i lavori venissero ultimati dopo il suddetto termine,
la revisione prezzi sarà riconosciuta esclusivamente per il
periodo intercorrente dall'inizio dei lavori al 18° mese
naturale e consecutivo, dedotte le sospensioni certificate
dall'Ufficio Tecnico Comunale, editori incomunate de la comunate d
Per la determinazione dell'importo della revisione prezzi si
applicherà la seguente formula per ogni mese di revisione
$Qfx = Qx \left(1 + \frac{Ix - Ii}{Ii}\right)$ dove:
dove:
Qfx = valore finale al mese x della quota revisionata;
Qx = valore mensile della quota oggetto di revisione (quota
complessiva divisa per i mesi intercorsi:

- a) fra la data di inizio e fine lavori, qualora gli stessi venissero ultimati entro il 18º mese naturale e consecutivo, al netto delle sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- b) fra la data di inizio lavori ed il 18° mese naturale e consecutivo, qualora i lavori venissero ultimati oltre tale termine);

Ix = Indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato
residenziale riferito al mese x;

Ii = Indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese precedente a quello di inizio dei lavori.

## ART. 9

Gli alloggi ceduti dall'Impresa non possono essere alienati a nessun titolo, nè su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di prima cessione.

Su richiesta moțivata e comprovata degli acquirenti, il Comune potrà concedere deroghe a tali divieti; la stessa facoltà è ammessa per il subentrante.

Trascorsi i 5 anni di cui al 1º comma, e nei casi di deroga, la cessione degli alloggi potrà avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare.

I trasferimenti in proprietà degli alloggi successivi al primo

		•
		; Th
	dovranno avvenire ad un prezzo determinato come segue:	÷
•	- al prezzo di prima cessione sarà aggiunta una quota	
	corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici	
	mensili ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato resi=	
	denziale e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e	
	impiegati: tale nuovo prezzo sarà diminuito di una percentuale	
	di deprezzamento determinata dalla età dell'edificio, secondo	•
	la seguente tabella:	
	- da 0 a 5 anni 0%;	<u></u>
	- da 5 a 10 anni fino al 5%;	
	- da 10 a 20 anni fino al 10%;	
	- da 20 a 30 anni fino al 20%;	
	- oltre 30 anni fino al 30%.	
	In casi di ulteriore trasferimento, la determinazione del	
	prezzo di cessione avverrà in analogia al secondo.	
	L'Impresa si impegna ad inserire in tutti gli atti di cessione	
	delle singole unità immobiliari loro pertinenze e parti comuni	
	le clausole limitative dell'uso e del godimento degli alloggi	
	previste al presente articolo.	
	Nel caso di trasferimenti successivi alla prima cessione, le	
/	stesse clausole dovranno essere inserite negli atti di	
	trasferimento a cura degli acquirenti dell'Impresa o dei loro	•
	aventi causa.	
	La mancata osservanza delle sovraestese pattuizioni da parte	
r en	dell'Impresa o dei suoi aventi causa comporterà la applica=	

- par reART. (10 - ) which expense our efficient

Gli alloggi che l'Impresa realizzerà sull'area concessa in diritto di superficie potranno essere ceduti in proprietà a persone aventi i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani; was a propri
- b) avere la residenza o in alternativa svolgere abituale attività lavorativa nei Comuni aderenti al C.I.M.E.P.;
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legal=

  mente separato di altra abitazione idonea ai bisogni del

  proprio nucleo familiare nei Comuni di cui al precedente punto

  b): a tal fine è da considerarsi idoneo l'alloggio che sia

  rispondente alle norme igienico-sanitarie e sia composto da un

  numero di vani, esclusi gli accessori (cucina, servizi,

  ingresso e disimpegni), pari a quello dei componenti il nucleo

  familiare; è comunque idoneo l'alloggio composto da quattro o

  più vani;
- d) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di altro alloggio costruito a totale carico o col concorso o contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dello Stato o di altro Ente pubblico;
- e) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo fami=
  .
  liare, non superiore a quello massimo determinabile ai sensi
  della legge 5 Agosto 1978 n. 457 e successive modifiche ed in=

•		
	tegrazioni, aumentato del 20%, sia che concorrano redditi da	
	lavoro dipendente che da lavoro autonomo.	
	E' vietato il trasferimento in proprietà di più alloggi alla	
	stessa persona o ad ogni membro della sua famiglia con esso	
	convivente o a carico.	
	L'Impresa si impegna di fornire al Comune di San Donato	
	Milanese nel momento in cui verranno da essa ceduti i singoli	
	alloggi, e comunque prima della consegna degli alloggi stessi,	<u> </u>
	i documenti comprovanti che le persone acquirenti hanno i	•
	requisiti sopra elencati, sulla base dei quali il Comune	
	medesimo provvederà ai relativi controlli.	
	La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte	
	dell'Impresa comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui	
	al successivo art. 11.	
	Al fine di cui sopra si intende per cessione anche il	
	contratto preliminare di compravendita debitamente	
	registrato.	
	Limitatamente agli alloggi finanziati, in tutto o in parte,	
808	con mutuo agevolato ex lege 457/78, il requisito di cui al	
A Company of the Comp	sovraesteso punto e) dovrà essere modificato come segue:	
	e) fruire di un reddito annuo, per il nucleo familiare non	
	superiore a quello massimo determinabile ai sensi della legge	
	5 Agosto 1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.	
	ART. 11	
	Per la violazione o inadempimento degli obblighi convenzio=	= '

nalmente assunti dal concessionario, dovranno applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, le seguenti san= zioni: A) la decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie; 1); qualora l'Impresa non proceda alla ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune di San Donato Milanese avesse concesso alla medesima per il completamento delle opere in questione; the first of the second section to ge 2) qualora l'Impresa realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposi= 3) qualora si verifichino modifiche nei presupposti che sono stati tenuti presenti dal Comune di San Donato Milanese al fine della determinazione dell'ammontare del contributo richiesto all'Impresa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria; a la manata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata d 4) qualora l'Impresa ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato; 5) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento della Impresa prima dell'integrale realizzazione dell'iniziativa;

6) qualora l'Impresa non provveda all'integrale pagamento del conguaglio - provvisorio o definitivo - di cui al precedente art. 4 e delle somme determinate al precedente art. 5, nei termini ivi previsti;

7) qualora sia stata notificata al Comune di San Donato Milanese a mezzo ufficiale giudiziario, ad istanza dell'Isti=
tuto di Credito che avesse concesso all'Impresa mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadem=
pienza dell'Impresa medesima - o dopo il frazionamento del mutuo - dei suoi aventi causa nel pagamento di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

La decadenza è dichiarata, limitatamente all'inadempiente, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale di San Donato Milanese e dell'Assemblea del C.I.M.E.P., da trascriversi a spese del Comune di San Donato Milanese e da notificarsi nelle forme di rito sia alla Impresa o suoi aventi causa sia agli altri eventuali interessati.

B) L'applicazione alla Impresa di una pena pecunaria compresa tra un minimo dell'1% ed un massimo del 7% dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione alla entità ed alla importanza delle violazioni o inadempimenti in tutti i casi in cui dette violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia di decadenza della concessione.

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune di San Donato Milanese che

introiterà le corri

. 112

Le parti autorig:

la Conservatoris de Marie : Georgiani competente rimunciando il.C.I.M.P. al-diritto di ipoteca legale.

# ART. 13

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico dell'Impresa la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge.

### ART. 14

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impegna=
tiva per l'Impresa mentre viene sottoscritta dal Comune di San

Donato Milanese e dal C.I.M.E.P. con riserva delle
approvazioni di legge per essa dovute.

Dichiarano le parti che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici successivamente alla data del rilascio del certificato di destinazione urbanistica che al presente atto si allega sotto la lettera "N" e che per il fabbricato in corso di costruzione sull'area in contratto è stata rilasciata dal Comune di San Donato Milanese la concessione ad edificare in data 27 maggio 1987 N. 10223 di Prot. (Pratica n. 1557).

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto scritto a mace

	dato lettura ai comparsi che lo approvano e lo sottoscrivono
	con me Notaio, che omisi lettura degli allegati per espressa
	dispensa dei comparsi mai
	dispensa dei comparsi medesimi.
	Consta l'atto di sei fogli scritti per venti intere pagine e
	della ventunesima fin qui:
	F.to: Giuseppe Gatti
Contract Con	Francesco Forenza
	" Donato Rubinetti
	" DR. DONATO RUBINETTI NOTAIO
	. WITHIT WOTATO
	IL COMITATO REGIONALE
	HA ESAMINATO SENA PILIFO LA PRESENTE
	Fro. C., Front I Francisco Dente
	Zaroni
	X and the same of
	(a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
	10 20 3 cc 1 f. 10 cc
	1 (VI 2 - 1 )
	1 (VI = 2 1 9) (CE) (CE) (CE) (CE) (CE) (CE) (CE) (CE
0W20000	
0W20000	
ON SOURCE OF THE PARTY OF THE P	
0H3000 0H3000 0H3000	
ONE DOOL	
SO CO NOTATION OF THE PROPERTY	